LEGISLATURA XXVI - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 4 AGOSTO 1921

COLONNA DI CESARO. Ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 5:

(È approvato).

Gli onorevoli Fulci, Di Cesarò ed altri propongono il seguente articolo 5-bis:

« Tale somma potrà essere stanziata con semplice decreto Reale, nell'ammontare risultante dall'ultimo semestre dell'ultimo bilancio consuntivo, come provento dall'addizionale calcolata a norma dei primi commi del precedente articolo».

Non essendo presente l'onorevole Fulci, primo firmatario di questo articolo, l'onorevole Di Cesarò, secondo firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

COLONNA DI CESARÒ. Qui si tratta, onorevoli colleghi, di rivendicare ai paesi colpiti dal terremoto ciò che loro spetta per deliberazione del Parlamento.

Quando avvenne il disastro del 28 dicembre 1908 il Parlamento votò talune disposizioni a favore dei comuni colpiti dal disastro. Ed io debbo richiamarmi all'articolo 10 del testo unico del 1917: « ai paesi colpiti dal terremoto, spetta l'ammontare dei centesimi addizionali sopra le imposte che si pagano in tutto il Regno».

Con questo consolidamento in 40 milioni che il disegno di legge propone, il Governo finisce per dare a Messina e a Reggio una parte soltanto di ciò che tutto il Paese paga per riparare ai danni del terremoto, ed il resto lo storna per altri scopi e per altre destinazioni. Io quindi, anche a nome dei colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento, chiederei che, invece di consolidare la cifra in 20 milioni, fosse dato mandato al Governo di fissarne l'ammontare per Regio decreto, ammontare che varia secondo il gettito delle imposte stesse, ma ammontare però che la provincia di Messina e le provincie calabresi hanno diritto di avere nella sua totalità.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

DE NAVA, ministro del tesoro. Mi rincresce vivamente di non potere accettare la proposta testè svolta dall'onorevole Di Cesarò, e devo chiarire all'onorevole Di Cesarò quale è la situazione giuridica creata intorno alla addizionale.

È bensì vero che con legge del 1909, con cui si veniva in soccorso di quelle provincie, fu stabilita una speciale addizionale, che doveva andare in favore di quelle regioni; ma nel 1915, – se ricordo bene – questa somma che poteva essere incerta, dipendente dai proventi, fu trasformata invece in una somma consolidata di oltre 18 milioni l'anno. Di seguito fu eleveta a 30 milioni.

Ora questa somma non può essere più riportata all'addizionale, perchè tutto l'organismo dell'addizionale è stato completamente trasformato con successive leggi, e non è possibile ora indagare quale sarebbe il provento di quell'addizionale che era stata stabilita con la prima legge del 1909. Nè alle stesse provincie di Reggio e di Messina conviene di restare nell'incertezza di quello che possa essere il provento di tale addizionale.

Ora, questa somma di 30 milioni, è stata elevata a 40 milioni.

Pertanto io prego l'onorevole Colonna Di Cesarò di non insistere perchè indubbiamente, se queste somme non saranno sufficienti, negli anni venturi si aumenteranno, ma sempre però come somme consolidate, in quanto che è utile per le provincie danneggiate che sia fissata la loro entità.

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna Di Cesarò insiste nel suo emendamento?

COLONNA DI CESARÒ. Lo ritiro, non già perchè io sia convinto delle ragioni dette dall'onorevole ministro, ma perchè comprendo che, se insistessi, la Camera respingerebbe il mio emendamento.

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 6.

## Art. 6.

« La facoltà accordata al Governo con l'articolo 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, con l'altro decreto luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, è prorogato sino al 31 dicembre 1923 ».

(È approvato).

## Art. 7.

« Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui agli articoli 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, e 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, è portato a 20 centesimi, limitatamente alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze con effetto dal 1º gennaio 1922 ».

(È approvato).